

# **COMUNE DI CAPPELLA CANTONE**

## **Provincia di Cremona**

### **REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI SALE GIOCHI E GIOCHI AUTOMATICI IN PUBBLICI ESERCIZI E IN CIRCOLI PRIVATI**

(Approvato con delibera n. 31 del 28/09/2000)

#### **Art. 1**

Per "Automatico da trattenimento" si intende l'attività svolta mediante apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici e meccanici da trattenimento e da gioco di abilità, conformi alle vigenti disposizioni di legge: La suddetta attività può essere esercitata nelle "sale giochi" nei pubblici esercizi od in luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli privati ed associazioni di qualsiasi specie.

#### **Art. 2**

L'esercizio dell'attività di cui all'Art.1 nelle sale giochi è soggetto a licenza ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773, dell'art. 19 del DPR 27/07/1977 n. 616 e del D.P.R. 09/05/1994 n. 407

Il Dirigente rilascia la suddetta licenza nel rispetto del presente regolamento, dei regolamenti comunali di polizia e di igiene e delle norme relative alla destinazione d'uso dei locali commerciali dei locali.

L'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 in pubblici esercizi e in circoli privati ai sensi della legge di delega 537/93 è soggetta a denuncia di inizio attività da parte dell'interessato al Comune attestante l'esistenza dei presupposti e requisiti di cui al presente regolamento.

#### **Art. 3**

La licenza è valida per l'intestatario, per i locali e per il numero di apparecchi in essa indicati. Sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici da gioco d'azzardo o che comunque non sono consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

E' consentita la rappresentanza nell'espletamento dell'attività, purchè i rappresentanti siano in possesso dei requisiti soggettivi necessari per ottenere la licenza.

#### **Art. 4**

Se dall'esercizio dell'attività in tutte le ipotesi di cui dell'art. 1, dovessero derivare problemi relativi all'ordine pubblico od intralcio al traffico veicolare o pedonale a causa dell'assembramento di persone o della presenza di autoveicoli o motoveicoli, o comunque disturbo della quiete pubblica, verrà disposta la sospensione della licenza e l'esercizio dell'attività di cui sopra per un periodo di due mesi; in caso di recidiva verrà disposta la revoca della licenza con provvedimento motivato del responsabile dell'ufficio.

### **SALE GIOCHI**

#### **Art. 5**

Per "sala giochi" si intende uno o più locali appositi ove, dietro compenso, sono messi a disposizione dei clienti biliardi, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità considerati leciti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché apparecchi automatici da trattenimento e da gioco di abilità considerati leciti vigenti disposizioni di legge, nonché apparecchi automatici da trattenimento (juke, box, cine box e simili)

La tipologia di giochi di cui al presente regolamento varierà in dipendenza di eventuali modifiche della normativa attualmente esistente o con provvedimento motivato del Sindaco.

#### **Art. 6**

Il locale della sala giochi deve avere una superficie utile minima di mq. 40. Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini. Depositi, uffici e servizi. La sua superficie occupata dai giochi non potrà superare il 40% dello spazio utile.

#### **Art. 7**

La domanda tendente ad ottenere il rilascio della licenza per l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento di sale giochi, redatta in carta legale, con firma autenticata ai sensi dell'art. 12 del T.U.L.P.S., è indirizzata al Sindaco e deve contenere le seguenti indicazioni.

1. generalità del richiedente, o – nel caso di società – regione sociale e generalità del legale rappresentante;
2. partita iva,
3. ubicazione dell'esercizio;
4. disponibilità dei locali a destinazione d'uso commerciale;
5. capacità del locale e superficie dello stesso;
6. proprietà degli apparecchi ovvero i dati di identificazione del proprietario dei giochi, se diverso dal richiedente;
7. numero massimo dei giochi da installare, indipendentemente dalle tipologie, con dichiarazione che gli stessi sono leciti ai sensi delle leggi vigenti, nonché la relativa superficie occupata.

La domanda, inoltre, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- atto costitutivo della società ( originale o copia autenticata), per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- tre estratti di mappa in scala 1:2000;
- tre planimetrie in scala 1:100, quotate, datate, firmate da un tecnico abilitato ed indicanti l'approssimativa collocazione dei singoli apparecchi, unitamente ed una relazione descrittiva sugli ingressi, uscite, servizi ed in particolare sull'impianto elettrico che deve essere conforme alla normativa CEI, nonché sul pavimento che deve avere una tenuta di carico non inferiore a cinque quintali per metroquadrato;
- regolamento generale dei giochi si chiede l'installazione;
- contratto di affidamento in gestione dei giochi, se di proprietà di soggetto diverso da richiedente;
- dichiarazione di inizio di attività rilasciata dalla SIAE;
- nulla osta dei Vigili del Fuoco qualora trattasi di locali per i quali venga prevista una affluenza superiore alle cento persone.

#### **Art. 8**

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta la voltura della licenza a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante che sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Il subentrante può continuare l'attività solo dopo aver fatto richiesta di licenza al Sindaco. Qualora non presenti la richiesta entro sei mesi dalla data del trasferimento dell'azienda il subentrante decade dal diritto di ottenere la voltura della licenza.

#### **Art. 9**

Le sale giochi non potranno aprire prima delle ore 8.00 e, dovranno cessare l'attività entro le ore 01.00.

#### **Art. 10**

E' fatto obbligo di tenere esposti all'interno del locale ed in luogo ben visibile al pubblico, oltre che la licenza d'esercizio, le tariffe e la tabella dei giochi proibiti predisposta dalla Questura, nonché di tenere a disposizione il regolamento dei giochi per tipologia.

E' fatto obbligo, altresì di non consentire l'accesso all'interno della sala giochi e l'utilizzo dei giochi ai minori di anni dodici non accompagnati da uno dei genitori; tale obbligo persiste, altresì, sino al raggiungimento degli anni quattordici; nei mesi da settembre a giugno, nei giorni di apertura delle scuole: prima delle ore 12.00 nella mattinata e prima delle ore 18.00 nel pomeriggio.

#### **Art. 11**

Chi ha ottenuto la licenza per l'apertura di una sala giochi dovrà produrre, entro sessanta giorni dall'inizio dell'attività e consegnare al competente ufficio comunale il certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A.

La mancata presentazione del suddetto certificato comporta la revoca della licenza.

#### **Art. 12**

La licenza ha validità fino alla cessazione dell'esercizio.

#### **Art. 13**

Oltre ai casi prescritti dalle leggi vigenti e dall'art. 4 del presente regolamento, la licenza è revocata:

- qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo di tempo ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Sospensioni e riprese dell'attività devono essere comunicate all'Amministrazione Comunale a mezzo lettera raccomandata A/R;
- qualora nel titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931;
- nei casi previsti dalla legge 425/95, che attualmente regola la materia, o da altre leggi che dovessero eventualmente sostituirla.

La licenza può essere, inoltre, revocata, previa sospensione, per motivi di igiene o per inosservanza delle norme del presente regolamento, allorché il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte entro tre mesi, salvo proroga per comprovata necessità.

### **INSTALLAZIONE DEI SINGOLI APPARECCHI NEGLI ESERCIZI PUBBLICI**

E' soggetta a denuncia di inizio attività al Comune l'installazione di singoli apparecchi di cui all'art. 1 all'interno degli esercizi pubblici di natura diversa dalle sale giochi. Le denunce per apparecchi singoli devono essere inoltrate esclusivamente dai titolari di esercizi entro i limiti numerici seguenti:

- n. 3 apparecchi negli esercizi con una superficie fino a 100 mq;
- n. 5 apparecchi negli esercizi con una superficie superiore a 100 mq. e inferiore a mq. 150;
- un numero di apparecchi superiore a 5 negli esercizi con una superficie superiore di mq. 150: sarà però necessario presentare adeguata documentazione che dimostri l'idoneità del locale all'installazione di quel determinato numero di apparecchi e che non vi è pregiudizio per l'esercizio delle attività pubblica.

Deve, peraltro, essere mantenuta la prevalenza della attività di cui alla licenza principale.

Nella sala in cui si svolge l'attività di ristorazione non è consentita l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 1 fatta eccezione per i juke box.

#### **Art. 15**

Le dichiarazioni di inizio attività per la installazione di singoli apparecchi all'interno di esercizi pubblici, redatta in carta semplice dal titolare del pubblico esercizio, deve contenere le seguenti indicazioni:

1. generalità complete del richiedente o – nel caso di società – ragione sociale e generalità del legale rappresentante;
2. partita iva;
3. superficie del locale;

4. proprietà degli apparecchi ovvero dati di identificazione del proprietario dei giochi, se diverso dal richiedente;
5. numero massimo dei giochi da installarsi indipendentemente dalle tipologie, con dichiarazione che gli stessi sono leciti ai sensi delle leggi vigenti.

La domanda deve, inoltre, essere corredata dai seguenti documenti:

- fotocopia della licenza relativa al pubblico esercizio in cui gli apparecchi vengono installati;
- regolamento generale dei giochi di cui si chiede l'installazione, per tipologia;
- planimetria in scala 1:100, quotata, datata, firmata da un tecnico abilitato ed indicante l'esatta collocazione dei singoli apparecchi;
- dichiarazione di inizio attività rilasciata dalla S.I.A.E.

#### **Art. 16**

In caso di trasferimento in gestione od in proprietà del pubblico esercizio, il subentrante, in possesso dei requisiti subentra nel diritto all'esercizio dell'attività regolarmente denunciata.

#### **Art. 17**

Negli esercizi pubblici di natura diversa dalla sala giochi, i singoli apparecchi installati all'interno degli stessi non possono essere attivati prima delle ore 08.00 e dopo le ore 01.00. L'utilizzo dei juke box nei pubblici esercizi in zone residenziali dovrà cessare entro le ore 23.00

#### **Art. 18**

E' fatto obbligo di tenere esposti all'interno del locale ed in luogo ben visibile al pubblico, oltre che la licenza o la D.I.A. per l'installazione degli apparecchi, le tariffe e la tabella dei giochi proibiti vidimata dal Questore, nonché di tenere a disposizione i regolamenti dei singoli giochi, per tipologia.

E' fatto obbligo, altresì, di non consentire l'utilizzo dei giochi ai minori di anni dodici non accompagnati da uno dei genitori; tale obbligo persiste, altresì, sino al raggiungimento degli anni quattordici, nei mesi da settembre a giugno, nei giorni, nei giorni di apertura delle scuole: prima delle ore 12.00 nella mattinata e prima delle ore 18.00 nel pomeriggio.

#### **Art. 19**

Per sala giochi con somministrazione di alimenti e bevande si intende uno o più locali destinati prevalentemente all'attività di gioco automatico da trattenimento, al cui interno sia ricavato uno spazio attrezzato per la somministrazione soggetto alle prescritte autorizzazioni. Tale spazio non può essere superiore al 30% dell'intera superficie. In tal caso si rientra nella tipologia di cui alla lettera C dell'art. 15 della legge n. 287/91. Essendo tale licenza legata alla sala gioco non può essere trasferita.

#### **Art. 20**

E' fatto obbligo di tenere esposti all'interno del locale ed in luogo ben visibile al pubblico, oltre che la licenza d'esercizio, o la D.I.A., le tariffe e la tabella dei giochi proibiti vidimata dal Questore, nonché di tenere a disposizione i regolamenti dei singoli giochi per tipologia.

E' fatto obbligo, altresì, di non consentire l'accesso all'interno della sala giochi e l'utilizzo dei giochi ai minori di anni dodici non accompagnati da uno dei genitori; tale obbligo persiste, sino al raggiungimento degli anni quattordici, nei mesi da settembre a giugno, nei giorni di apertura delle scuole: prima delle ore 12.00 nella mattinata e prima delle ore 18.00 nel pomeriggio.

#### **Art. 21**

E' consentito ai circoli privati ed alle associazioni culturali legalmente costituiti e dotati di apposita autorizzazione del Ministero dell'Interno, aprire sale giochi al servizio e nell'esclusivo interesse dei propri soci. Il titolare o legale rappresentante del circolo o dell'associazione, deve dare comunicazione dell'apertura al Sindaco ed al Questore, allegando copia dello statuto sociale. Alla suddetta comunicazione deve essere allegata, altresì, una dichiarazione attestante il numero complessivo dei giochi da installare, con l'indicazione che trattasi di giochi leciti ai sensi delle leggi vigenti, nonché il regolamento dei giochi, per tipologie, ed il nulla osta della S.I.A.E.

#### **Art. 22**

E' fatto obbligo ai circoli ed alle associazioni di tenere esposta all'interno del locale, la tabella dei giochi proibiti vidimata dal Questore.

#### **Art. 23**

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile.

#### **Art. 24**

Le licenze e le autorizzazioni già rilasciate alla data d'entrata in vigore del presente regolamento sono confermate.

Il trasferimento di sale giochi, aventi una superficie utile inferiore a quella prevista dal presente regolamento, potrà essere concesso a condizione che il nuovo esercizio rispetti i nuovi parametri, fermo restando, altresì, l'adeguamento a tutto quanto previsto dal presente regolamento.

C.C. n. 31 del 28/09/2000

Oggetto: approvazione regolamento per l'attività di sale giochi e giochi automatici in pubblici esercizi e in circoli privati.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che nel Comune di Cappella Cantone vi sono pubblici esercizi ove si svolgono attività mediante apparecchi da trattenimento e giochi di abilità leciti;

**Considerato** che l'esercizio delle attività mediante apparecchi da trattenimento e giochi leciti, sia essa esercitata in sale giochi o in pubblici esercizi e circoli privati coinvolge l'intera collettività ed in particolare i giovani anche minori;

**Rilevato** che la presenza di tali apparecchi condiziona la normale frequentazione dei pubblici esercizi;

**Preso** atto del pericolo di esagerato coinvolgimento che i giochi procurano in particolare tra i giovani di minore età;

**Ritenuto** di dover disciplinare l'esercizio delle apparecchiature automatiche da trattenimento per una corretta fruizione da parte dell'utenza, in particolare nei pubblici esercizi;

**Visto** il regolamento allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

**Visto** il parere del responsabile del servizio;

**Vista** la legge 142/90 e successive modificazioni e integrazioni;

**Visto** l'art. 86 del T.U.L.P.S.;

**Visto** l'art. 19 DPR n. 616/77;

**Visto** l'art. 13 DPR n. 348/79;

**Visto** il DPR n. 407/94;

**Vista** la legge 241/90 di semplificazione amministrativa;

**Vista** la legge 537/93 e successive modificazioni e integrazioni;

**Con** voti favorevoli ed unanimi;

## DELIBERA

1. di approvare l'allegato regolamento per l'attività di sale giochi e giochi automatici in pubblici esercizi e in circoli privati;
2. di inviare la presente deliberazione all'O.RE.CO. per gli adempimenti di legge.

